

Proposta per l'assegnazione dei «parcheggi ad personam»

In merito all'assegnazione dei cosiddetti «parcheggi ad personam», la FISH Umbria ONLUS (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) propone di elaborare un'ordinanza o una delibera in cui si delineino le nuove regole per la concessione dei «parcheggi ad personam».

associazioni aderenti

sezione di Terni

Acquasparta Città per
Tutti

Aladino

Armonia di qualità
diverse

A.F.H.C.O.
Ass. Famiglie con
Handicap Comprensorio
Orvietano

A.I.S.M. Terni
Ass. Italiana Sclerosi
Multipla

A.V.I. Umbria
Ass. Vita Indipendente
Umbria

Costruire per Abbattere

S.O.S.
Soccorso Opere Sociali

Tuttingioco Libertas

L'articolo 381, comma 5, del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» dispone che: «5. *Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo*».

In primo luogo, il Regolamento prevede che il Sindaco possa, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica nei casi in cui ricorrono «particolari condizioni di invalidità». Quindi, il Sindaco ha facoltà ma non obbligo di assegnare il parcheggio sulla base di una valutazione che la legge riconduce alle «condizioni di invalidità».

Adeguando questa disposizione alla luce dei più moderni approcci alla disabilità, tale condizione dovrebbe essere valutata non in senso astratto, quindi non solo in virtù del possesso di una certificazione della medicina legale (invalidità civile, accertamento dello stato di handicap), né alla semplice presenza del «contrassegno invalidi» (che costituisce un requisito necessario ma non sufficiente per ottenere il parcheggio), bensì in virtù della combinazione sfavorevole tra le caratteristiche di salute della persona (alterazione delle funzioni e delle strutture corporee) e le caratteristiche degli spazi in cui la persona deve muoversi per raggiungere un eventuale parcheggio, pubblico o condominiale, che a causa della presenza di ostacoli (o dell'assenza di facilitatori) non risultano utilizzabili.

L'accertamento di questa combinazione sfavorevole, per la complessità dei livelli di analisi che comporta, non può essere compiuta direttamente dal Sindaco, ma richiede una valutazione multidimensionale:

- gli uffici tecnici competenti hanno il compito di valutare la compatibilità dell'installazione del parcheggio con la zona urbana relativa, con la densità di traffico presente, nonché con la presenza di altri «parcheggi ad personam»;
- l'ente istituzionale cui compete la presa in carico (la ASL) dovrebbe valutare il possibile miglioramento della *performance* della persona legato alla concessione di un «parcheggio ad personam», oppure fornire alla stessa gli strumenti necessari per raggiungere gli stessi obiettivi – nell'ambito della presa in carico – che non richieda la necessità di avere un «parcheggio ad personam».

Per consentire alla ASL una valutazione delle necessità del richiedente, questi dovrà dichiarare e documentare dettagliatamente su apposito modulo/questionario la presenza di ostacoli/assenza di facilitatori che limitano la sua mobilità.

Una volta che il richiedente ha dettagliato le proprie esigenze, la ASL procede alla redazione di una relazione frutto della valutazione suddetta. Richiesta e relazione devono essere rivolte al Sindaco per il tramite della polizia municipale in attesa della valutazione degli uffici competenti rispetto alla compatibilità del parcheggio con il tessuto urbano di cui sopra. A questo punto, il Sindaco disporrà di elementi di valutazione appropriati per decidere o meno se concedere il parcheggio, scelta che rimane comunque a sua discrezione.

Il Sindaco, inoltre, dispone verifiche a campione sulle dichiarazioni relative alle caratteristiche degli spazi e alle esigenze dichiarate. Le dichiarazioni mendaci dovrebbero sanzionate come già previsto dalla legge e il Comune potrebbe anche chiedere un risarcimento per l'eventuale ab-uso di un parcheggio ad personam pari al costo di un parcheggio a pagamento. Il risarcimento potrebbe essere destinato ad iniziative per l'abbattimento di barriere architettoniche.